

Parma. Statuta. Capitula novi Regiminis Reipublicae Civitatis Parmae. – [Parma : in aedibus Antonii de Viot, post 1538]. – [9] f. ; 2° (28 cm).

**CAPITVLA NOVI
REGIMINIS REIPVBLCAE
CIVITATIS PARMAE.**



155
1217

VM Optimum sit pro bono
publico, ac pacifico statu Reipu.
ob nouas necessitates, opportunas
codere Leges. Prudentissime itaq
magnifici Patrici Domini Laz
rus de Monte. V. Doctor, Iulliu
in Antelius art. & me. Doctor,
Vgolinus Lalatta. Angelus Can
tellus, Ioannes Ceratus. Cesar Ca
tellus. Petrus Angelus de Coza
no Ioseph de Beliardis. Nobiles

platenses Alexander Raynerius. Io. Franciscus Luscus. Ioannes de
Gieris. & Benedictus de Andricciis. Egregii Mercatores Reip
cittatis Parme, meritissimi preſes sanſre, præterita diligenter per
ſitantes futuri prouidere. Ideo prenominata Rempu. ob mala
confuetudine violatam, per infraſcriptas Reformationes Ordines
& Capitula per ipſos edita, Et per Magnificum generale Consilium
um Parme libentilime confirmata, tuam rediderunt. Curten
tibus Anno à Natiuitate Redemptoris Neftri Iefu Christi

Millelmo Quingentelimo Trigelimo Septimo. In
ditione Decima. Die vero Vigelimo Secundo
Mensis Decembris. Et per publica Do
cumenta rogata per Ioannem Mal
gatim; ipius Magnifici Rei
publice Scribam &
Canzillarium
infraſcriptis
ptu.

A LAVDE ET HONORE DE L' ONNIPOTENTE IDDIO ET DEL glorioso santo Thomaſo, & altri santi aduocati & protettori di questa Citta.

Rdini & Capituli nouamente ſi proponano al parere del
Magnifico generale configlio di queſta citta per li magni
fici Signori presidenti, & li dodici adjunti per la faculta à
elli data per il prefato Magnifico configlio, Saluo ſempre il bene
placito di N. S. e de la Santa Sede Apotolica.

RIMO che'l numero delli signori An
tiani non ſia manco de XII, come è loli
to da elſere extracti dal Cofiglio fecondo
li ordini ſopra ciò diſponibili & conſue
tudine moderna, intelligendo che quelli
che feranno Antiani uno anno babbino
vacatione per l'anno ſequente dal officio
del Antianato, quali habbino à durare
per meſi tre continui, dell'i quali la metà
cioe cinqi con el lignor Dottore di legge
& cinqi con il lignore Caualiero o Medico da elſere extracti alla
ratta del Configlio.

He fuan residenti in palazzo nell'i luochi che à effi ſi de
putaranno per ſpacio de giorni quindici continui, cioè li
primi ſei che feranno extracti di ciaschuno buſſolo alterna
tivi ſecondo l'ordine della extractione, cioè li primi feranno extrat
ti di ciaschuno buſſolo alla ratta prefata ſiano li primi che faccia
no reſidenzia con il prefato Dottore o Caualiero o Medico, che ſe
ra extracto, intendendo che li primi che vleitanno ſiano li primi, et
li ſecondi con li ſecondi de buſſolo in buſſolo ut ſupra, & finiti li
primi quindici giorni entrano li ſecödi per altri quindici, e coſi fin
in fini ſi offerua alternatiui, & li prefati reſidenti ſi debbano ogni
matina ritrouare in palazzo de un' hora inati terza ad minus len
za altro ſuon di campana, e ſtan tutto il giorno ſin doppo il ve
ſpero del Commune un' hora de ogni giorno, dechiarando le dette
Signori, o vero alchuno de loro il giorno della reſidenzia nō ſi tro
ueranno in palazzo ſonata la cappana la prima volta feranno con
tumaci ſenza altra pena, & coſi la ſeconda, la terza volta quelli tali
feranno ſolpeſi dal Magiſtrato p quello anno, e non haranno pri
uilegio alchuno, e tal contumacia e ſoſpenſione ſia notata dalli can
zillieti, & li compagni ſiano tenuti ſoſpendere & priuare el conteſa

Al ij

ciente, più se letano, facendo elezione de altri in suo luoco delle medeme qualita extrahendoli dalli Bussoli à forte secondo li Ordini, Salvo perbo se fuſſi alcuno di loro Infermo, che in tal caſo fe li conſeruano tutti li priuileggi come alli altri residenti, reſeruata pe tho la faculta alli prefati Signori Compagni di potere dare vaca tione à uno o più dellli compagni per qualche leggitima cauſa, et per quel tempo ſecondo l'importanza fuſſi vrgente de detta cauſa. Placet. Cefante legitimo impedimento.

Eclarado che fatta la extractione dellli Signori alli fuoi tempi ſia ciaſcuno de ciò auifato, & effendone alcuno abſente fe experti per otto giorni, & non tornādo il nono giorno dal di de la extractione fe ne caui vn'altra in ſuo luoco, ſeruando ſempre li Ordini prefati, & non poſſano detti Signori Antiani durante il detto loro Magiftrato eſſere detenuti, o vero citati denanti alcuno Giudice, anci le nel tempo della intrata de tal Magiftrato al cuno di loro hauera lite alcuna che exceda la ſumma de Libre cinquanta de Imperiali, ſia in tal caſo tale lite ſoſpeta inſino alla fine del Magiftrato, faluo fe la cauſa non fuſſi inſtrutta. Placet. Et quod etiam ſi cauſa fit in tructa non poſſint detinerti.

Nchora che li Signori non residenti ſiano tenuti al ſuono della campana folta ſubito che ſera finito ritrovarſi in Palazzo congregati con li altri, & ſtarui tanto che ſera iudicato per eſſi Signori eſſere neceſſario ſecondo le occurrentie. Placet.

He alli residenti ſia prouisto ogni giorno del Difnare condecente per eſſi & vn Canzellieri residente, e doi ſervitorii, & queſto delle intrate del comune, & accioche li prefati Signori Antiani ſe poſſano ſeruire a ſuoi biologni dellli Officiali della communita ſe determina & ordina che oltra il Canzellieri reſidente per ogni muta che ſonata la campana vn'altra Canzellieri nō residente perbo venite al modo dellli Antiani non residenti & ultra li Libbri ſoliti dellli partiti facciano detti Canzelli vn' altro Libbro dove ſcriuano tutte le actioni, decreti, querele, & reſpoſte fatte à quelli che loro aiuto in qualche luu bifogno ricerchassino, & ogni altra cofa da loro detta o fatta che aperte ga alla Communita, accioche ogni loro atto ſi poſſa vedere al tempo del ſindacato, & mancando detti Canzelli de diligentia, et di notare ogni cofa, come fe è detto, ſiano priuati del ſuo ſalario per quel tempo, fallendo più d' una volta ſiano priuati dell' Oficio per uno anno, e per caſo faceſſino fraude, o vero paleſſino cofa alcuna co tra l'animo de detti Signori ſiano in perpetuo priui dell' Oficio, & del ſalario, & della Ciuitate. Placet.

He al signor Dottore de le intrate pſate ſiano dati ſcuti. xii. d'oro per li detti tre mesi, alte tanti al signor Caualiero o Medico & Plateli, o Mercati per ciaſcuno di eſſi per detto tempo per ſua honoranza. Placet.

He debbiano eſſere extratti detti Signori Antiani de doi giorni auati al ſuo antianato, et che in qlli doi giorni li primi reſidēti de la noua muta ſi debbano cōgregare due volte il giorno co li reſidēti vecchi p pigliare informatione da eſſi dellli negocii et occurrentie à lo antianato, del che ſe ne faccia memoria in ſcritto. Placet.

He li Antiani non poſſano ſpedire più di quello vogliono li statuti & ordini de la ciuita, & da quella ſumma i luofeni do bisogno fino alla ſumma de libre cinquecento poſſano ſpedire co interiēto dellli. xii. Credetieri chiamati & invitati, diſ che ſe ceda alla relatione dellli corretti, alla rata perbo come di ſopra da eſſere extratti dal Cōſiglio, & ottēgoно in tal caſo li tre quarti deli congregati inſieme co li signori Antiani. Placet.

He l'ordine del Reuerēdo Phamagul la inſpecie de nō da re le voce o accettarle nellli Antiani ſe oſſervi ad vnguen, et fe extenda alli Credetieri. Placet.

He li Antiani volendo ſoccorſo, aiuto, o cōſilio de pſorie p qualche vrgente, facciano exhaere tanti Credetieri quattro vorrāno à forte ad ratam vi ſupra, con li quali babbiano à rēſolure le ſue attoſion, con Fabbe & Fatioli ſecondo li Statuti de Parma, & ottenga li tre quarti della Credenza congettata inſieme con li Signori Antiani, & queſto ſe intenda nelle cole che non ſono reſeruate al Magnifico Conſilio generale, ſecondo li Ordini & Statuti de la ciuita, che in quel caſo li debba congettare ſecondo il conſuetudo. Placet.

He li signori Antiani ſiano ſindicati finito l'officio loro eligendo li Sindicatori in queſto modo videlicet, che ſempre li Antiani ſequenti nel primo introito dell' officio cauano quattro, cioè vn Dottore, vn Caualiero o Medico, vn Plateli, o vn Mercante delle botte del cōſiglio, alli quali ſia dato vn ſcuto p cia ſcuno p lor merzede, quali ne poſſano eſſere dellli Antiani di quel anno, & ſic ſucceſſive, & il ſecondo anno ſi cauano dellli viſiti del pri mo anno Antiani, e fatto il detto Sindicato fra il termine de dieci giorni hauete viſto & examinato tutti li Atti dellli Signori patlati, & patimente li Libbri dellli Racionati & Maſſario facēdo vn reſtante dellli debbiti & crediti della Cōta ſottoſcritto de man de detti Sindici, & accioche anchora poſſano ſindicare li caſellieri ſe ordina che li doi caſellieri, cioè vn reſidente e l'altro nō reſidente co

me di sopra alla fine dell' tre mesi del Magistrato diano li Libbri nelle mani dell'i sindici acio possano esaminare ogni cosa, facendo li perbo restituirli alla fine del Sindicato senza essere guasti o mandati o cancellati in modo alcuno, & cosi le faccia ogni muta de Signori fin alla fine dell'anno. Et fatto detto Sindicato referirlo in Consilio commendando li buoni, & reprehendendo li tristi de portamenti de mali, a exemplo perpetuo dell'i altri, & detti Signori Antiani non possano hauere detto loro salario se non prima fatta la relatione, & contrafacendo li prefati Signori Antiani p omisione o negligenzia alli presenti Capituli in tal caso non li sia dato Sallario alcuno oltra il danno haueranno dato alla Communista. Placet.

He de piacefi le facciano tre borse distinte, in le quale se po
c ga li meliori, mediocri, e mancho buoni, & de essi per ogni muta le ne extraheno dui per borfa. Placet.

He li Signori Antiani oltra le altre opere laudabile si ex,
c pettino da essi per la detta residenzia in beneficio della ci-
ta & comune di quella debbano mettere in vlo li ordini de
ragionati, cancellieri, e maflario del comune, & firmarli a tale che
se perseveri in quelli, & curare con diligentia tutte l'altra bone ope-
re le spettano a l'officio loro, cosi per consuetudine & ordini sopra
cio fatti per qualunque si sia, & per l'uenire exigere li crediti ma-
tuti del comune senza rispetto alcuno, & pagare sempre li anteriori
ci creditoris di detta comunita, & in specie li ordini capituli de qua
lunque sorte si siano, & gracie concesse per la fede Apostolica, & ma-
sime contra a qualunque li volesse rompere o infringere, & p l'au-
nire tenerli in obseranza secondo el giusto volere de Santa matre
chiesa, e della sede Apostolica, & in questo bisogno solo della con-
sultatione de tali ordini, gracie, capituli, & ragione della Magnifica
comunita habbino autorita & faculta de spendere fin all'a summa
de Scudi cento de muta interuento di altre persone, e du-
cento con interuento della Credenza ut supra bisognando, e tutta
l'autorita quale ha il Magnifico consilio di scriuere, & fare tutto
quello in cia fara necessario, salvo che in la spesa prefata, & questo
accio le cose passino piu secrete, & quel lo obligo si danno in ricorda
pena del loto stipendio li concede il commune a laude delle pros-
pete fatiche. Placet.

He li ordini di quel che fa vna muta de Antiani non possa
c essere mutata da altri Antiani ne Credentieri insieme, ma lo
lo al consilio generale si riservi. Placet.

He li nuovi Antiani debbano seguitare l'imprese comenza-

c te p li suoi antecessori, & in specie p li Signi, lei conservatori

delle ragioni di essa Communita, & havendoli diffulta alcuna
siano tenuti pponerli in consilio a tal che se p ueda p essi. Placet
T'oltra cio li ragionati siano tenuti s'fare in vn luoco ap-
erto a la camera della residenzia delli Signori, & hauere li
suoi libbri chiari cosi delle intrate della communita, come
delli debiti, nel modo e forma fu ordinato per il Signor Cazia al
tre volte Gubernatore, declarandosi che siano tenuti fare le police
secondo li ordini delle Bollette, non mettendo l'uno nanti l'altro
ad instantia de persona alcuna, ma sequitino l'ordine da la data de
le bollette, & contrafacendo incortano la pena de perdere el suo fa-
lario ogni volta contrafaranno, salvo che cio non li fusi come
espresamente dalli Signori Antiani, e dal comitudo fusi fat-
ta memoria dalli Cancellieri nellli Libbri dellli atti, dove anchora
scrivano le cause per le quale fussen mosci detti Signori a fate tale
commisione. Placet.

Nchora si ordina chel Mafflaro sia tenuto anchota lui sta-
te nel luoco dove stano li Raggionati con vno banchet
to douo tengha li suoi Libbri & iui exiga la intrate de la co-
munita, & paghi le police secondo l'ordine si è detto dellli Raggio-
nati, & sia obligato hauere il Confessio de tutte le police in questo
modo. Quando lui pagara vna police colui che recuera li dinari
scriva ditro la police la ritenuta, o vero faccia scriuere ad altro in
suo nome, se non sapeffi scriuere, & contrafacendo non li siano fat-
to buoni alcunni dinari pagati per altro modo, & non possi por-
tare suori de quel luoco li Libbri de la communita sotto pena de
perdere la meta del suo Salario ogni volta chel contrafarà, che que
sii Officiali cioè Ragionati & Mafflaro non habbino le spese pu-
blico, ma sol l'Il Cancelliero residente come di sopra per el bisogno
che si hauera di lui al continuo. Placet.

T'perche le lite & controveisie de la cōita no rimāghino di-
ferite le ordina e statuisse che ogni anno si caui yn dottore le
gista, & vn procuratore quali habbino cura de aduocare et
pecurare in le lite de la comunita ad instantia & requisitione de detti
Signori, & ne lo extraheno se servino tali ordini ogni terzo anno el
se fara vn Bussolo de tre dottori idonei, e tre procuratori, & de det-
ti Bussoli ogni anno si caui hora vn Dottore hora vn Procuratore
a vincenda, di modo che dui anni perfeuerano in l'ostitio el Dotto-
re & il Procuratore, & habbino per suo salario ogni anno quello
che sera taxato per li prelenti Signori Antiani insieme co li Signo-
ri lei aggiunti. Placet.

Eclarando che tutti li negozi della communita siano & se
d intendano refutati alli Signori Antiani Credentieri, & re-

spettivamente referendo al consilio, annullando & cassando ogni et
qualunque sorte & officio de deputati da qui indietro fatti & eletti
per qualunque caufa si volia, tanto per il detto Consilio generale,
quanto per ciaschuna muta de Signori Antiani, & con l'autorita
ta del presente Consilio insinu al presente, excettuando perho li de
putati lopta la reparatione, quali no si intendano compresi nel pre
sente capitolo, & questo ottenendosi nel presente generale Consilio
li presenti capituli. Placet.

Nel resto si serui li Statuti & Ordini quali seranno ritrovati
ti non esserli specialmente derogato per altro Ordine o vero
Decreti del Magnifico generale Consilio, o vero per la
santita de nostro Signore o del Reverendissimo Legato. Placet.
I.O. M. Cardinalis de Monte Legatus.
Dat. Parme die undecima Martii. M. D. XXXVIII.

Io. Malgarius Cancellarius. Claudio della Casa
Claudius della Casa


Atis proficuum omnes fere homines esse cen
teri debent legibus pro bono publico sanctis;
aliquid ad ipsum tendere addere; Quamob
tem accuratissime Mag. Patricii. D. Jacobus
Rubeus. I. V. Doct. et Eques. Angelus Lalat
ta de Monte Eques. Darmianus de Cornaza
no. Petrus Antonius Longus. Io. Laurentius
Lalatta. Io. Petrus Vaghis. Io. Marcus materius. Hieronymus
Lodus. Nobiles platenes. Balthazar Portholus. Petrus de la Sil
ua; et Io. de Gemmis Egtegii Mercatores Reip: Ciuitatis Par
mae meritissimi preses tantere praeferita diligenter: Penitentes
itaq; pro dictomet publico futuris prouidere; Infrascriptas ad
ditiones; et ordinum reformationes per eodem vigore facultatis
sibi attributae p Mag. generale Consilium memorata Ciuitatis
editas; et confirmatas. Codiderunt currentibus Annis a Natu
tate Domini Iesu Christi Redemptoris Nostris Millesi
mo Quingentesimo Trigesimo Octavo, Inditio
ne Undecima; Die Decimo Septimo
mensis Septembri: Et per publi
ca documenta rogata p lo:
Baptistam Ronda
num Notariu;

Parmen
se; ipsiusq; Mag.
Reip: Cancellarium in
frascripta; sub die supra scripta:

A v

Dditioni fatte per li Magnifici Sig. Antiani di Parma
a della terza muta dell'Anno presente. M.D.xxxxviii. per
la autorita concessa a loro per el Mag. general Cōsiglio
all'i giorni Vndeici del mese de Settembre del. M.D.xxxxviii.co
me appare per il partito notato nel Libro delle Prouisioni dell'
Anno presente a folio. 56. a tergo rogato p Balthasar da l'Aqui
la cancellario della Magnifica Comunita de Parma alli Capi
tuli del nuovo Regimento d'epfa Rep: fatti; & stabiliti per el
Mag. general Cōsiglio; Currente l'Anno del. M.D. xxxvii.
all.i.xxi. de Decembre; & confirmati per el Reuerendissimo et
Ilustissimo Monsignor el Signor Giovan Maria Cardinale
de Monte e Legato de questa prouincia dignissimo alli.iiii. de
Febraro del M. D. X X X V I I .

NON par esser repprensibile le attioni ch'a
bon fine tengano attento le condizioni de
tempi sempre variabile alcuna volta per el
ben publico mutare in qualche parte, o ag
giungere, & minuire alle laudabile Leggi o
Institutioni nove del pubblico; maxime co
noscedendo che alle fiate molte cole s'ordina
no a vn fine che a lungo reulisciono ad vn altro; Per il che desi
derando li prefati Signori Antiani di essa Republica, per el de
bito loro; & obliquo de tal Magistrato; et attento le ample facul
ta a sue Sig. per el Magnifico general Cōsiglio concessa, come ne
consta di sopra, hanno ordinato, x di nuovo stabiliscono nuova
prouisione alli Sig. sei residenti, & altri leti non residenti in luogo
del suo salario, & altre i pele le faceuano in spele Cibarie.

Rimo che nel principio del anno. M.D.X X X I X .
p sia puisto e dato alli Mag. Sig. Dottori e Cavallieri sol
di vinti de imperiali ogni giorno durante il tempo del tuo
magistrato. Alli Sig. Piaceci & Mercatì p ciascun di loro soldi
decelette de imperiali, & non altrimenti annullando gli altri sa
larii, & emolumenti contenti in li primi Capitoli, & Ordini.

Tem che la residentia s'habbia a fare, & incomenzare de
i vn' hora auanti Terza, & al tono della Campana, co qua
le e solito a sonare p il fuoco; et doppo Terza vn' hora
infino all'altro sono de detta Campana: E la tera d'una hora ina
ti Vespero del comune, & post vn' hora del detto vespero pur al
sono di detta Campana, qual sonara cento tirate alla distesa quā
do li Sig. entraranno in palazzo; quādo v'cirāno diece volte, et
questo se intenda da Settembre in uno a Pasqua grāde; et il residuo

del anno la residentia de la sera s'intēda d'vn' hora auanti vespero
del commune, & due doppo il vespero con il legno pur di detta
campana vt supra.

Tem declarano detti Sig. Antiani residenti se non faran
i no finito el sone della Campana vel circa in Gēiola, e non
farano la continua residentia nel luogo solito siano priua
ti del salario de doi giorni, cōputato il giorno della trāgrefione
& quello se intenda per tutte le due residentie del giorno, exetto
non interponendosi la vera & approbata infirmita; Et nō in al
tri casi siano exauditi, quali infermi non habbiano salario alcu
no durando la sua infirmita:

Tem che quelli staranno absenti per alcuni giorni con
i licentia delli Signori Compagni non habbano alcuno
emolumēto; sia p quel caida si voglia, etiā licita, o nō licita,
Tem che quelli che per vna hora sola feranno contuma
ci vt supra, perdano il salario del giorno transgreſſo.
Tē chel Cacelliero residente habbia oltre il suo salario p
i altri Capitoli depurato soldi cinq de imperiali il giorno
quale perho debba fare la residēta in quel modo farāno
gli Sig. Antiani, & più presto de mezz' hora, & nō facēdo deb
ba perdere p ciascuna volta contrafara el salario de quattro gior
ni oltra le altre pene cōtenute in l'altri Cap. sopra ciò disponet;

Tem ch'el Coadiutore debba hauere soldi doi il giorno
facendo quanto se contiene ne primi Capituli del nuovo
Regimento, & contra facendo sia priuato del salario de
quattro giorni p ogni volta contrafara, oltre vt supra.

Tem se declara che accendendo niuna contumacia che
i per questo non restano li Signori de venire il giorno se
quente, & non venendo per ogni giorno de contumacia
integro perda il salario de doi giorni residenti vt supra.
Tem che finito el Magistrato de ciascuna muta li Si
gnori Sindicatori debbano vedere la vachetta delle con
tumacie vt supra, et calcolare li loro conti, diffalcandoli
le contumacie alla ratta vt supra, & il tutto ponerlo in la relatio
ne faranno al Magnifico general Cōsiglio, & el giorno sequen
te siano tenuti li Signori Antiani sequenti fare la Bollette a cia
scuno Antiano a loro antecedente, secondo se contenera nella re
latione degli Signori Sindicatori, & subito el Massario generale
della Comunita sia obligato ad exborsare senza alcuna ecce
tione a ciascuno Antiano la portione sua cōtentia nelle Bollette.

Te che li prefati Signori Sindicatori debbano dare giu
ramento alli Cancellieri, & Coadiutori della Communi

ca, se quelli haranno notato fidelmente le contumacie de Signori Residenti secondo li ordini prefenti, nel resto remanghino fermi li ordini fatti del anno prefato. M. D. XXVII.
allia X I d. Decembre.

Tem che li Signori non Residenti stano obligati a venire ne la Gesiola, siue a l'altro luogo sara deputato ogni volta lonara la Capana solita chiamare li Sig. Antiani. Et questo se inteda finito sara la Campana, & iui star permanente insino a tanto harano el pediti li negotii all'arbitrio deli Sig. re detti, & a cio contrafaceo li sia retenuuto il salario de giorni due.

Approbamus, & Cōfirmamus ut supra; & quatenus opus sit de cernimus, & Statuimus omni meliori modo &c.
Io: Maria Cardinalis de Monte Legatus.

Dat. Parme die. xvii. Septembris. M.D.XXXVIII.
Io: Baptista Rondanus Cancellerius.

IN NOME DE DIO AMEN



CCIOCHE In la Magnifica citta di Parma dotata da la clementia Diuina de singular gratie, honorifico & pretioso membro del statu ecclesiastico, et al santissimo in Christo Patre & Signor Nro Signor Paulo p la diuina prouidentia papa. IIII. precipuamente cara & diletta si viua quietamente & ciuilmente sotto il freno de la Giustitia & delle Leggi, come contuene, il Reverendissimo & Illusterrissimo Signor Io. Maria cardinale de monte Legato apostolico dignissimo Inherendo alli Statuti & Prouisioni della Magnifica comunita de essa Citta, & alli Capituli da Romani Pontefici concessi, & moderando per quanto si contiene in la presente grida & bandimenti passati ordina, dechiaro, & comanda, & a notitia de ciaschuna persona deduce

Hc ch biafremara il nome dell'onnipotente Dio, & della sua gloria Madre, & degli Santi & Sante della corte celestiale, o altamente gli fara dishonore incorra la pena dell'i statuti, & il Magnifico Podesta sia tenuto de farne diligente inquisitione secondo che in essi statuti si dispone.

Hi commettera homicidio per il quale secodo la forma de statuti venghi condannato in la pena dell'ultimo supplicio non sia mai per alcun tempo remisso, & le offerte iniuiabilmente in questo capo la Bolla della felice memoria di Clemente, & se alcuno ne otterra gratia anchor dalla sede Apostolica no possa esser canzellato de i libbri delle condemnationi, & tal gratia non gli habbia in conto alcuno da suffragare, se non sara dichiarata legittimamente impetrata, verificate prima le prece dall'Imperante constituto in carcere, & in le forze della Corte,

Hi appenfatamente ferita in faccia con effusione di sangue & cicatrice perpetua, o in Testa con rottura dell'osso, o in qua si vogli luogo della persona con mutilatione o debilitazione de membro incorra oltra le pene statutarie l'esilio di doi Anni da tutta la Legatione.

Velli che appenfatamente commetteranno tal delitti o magli giorni mafcarati o camuffati, de giorno o de notte, o in altro modo proditorio debbano oltra le pene ordinarie (se non farano corporale) esser puniti in l'esilio de piu o manco tempo secondo l'arbitrio dell'Officiale che procedera, considerate le qualita che aggrauassino, o alleggerissono il delitto.

Velli che fuor del tempo del Carnevale (del quale se parla
q) ra in vn bandimento particolare) andaranno di giorno o
di notte malecati o camuffati siano puniti con la catene,
o mandati in exilio, o condannati in pene pecuniarie, secondo l'ar-
bitrio dell'officiale procedente, considerate le qualita cõsiderabile.

Velli che andaranno de notte in quadra, & in compagnia
q) grossa sopra il numero di sei con arme, siano puniti come si
contiene nel Capitolo precedente oltra la pena ordinaria
delle Arme.

Hi dara o fara dare con canne, o altri instrumenti lordi in
c) sul volto, o in altra parte del corpo a qual si voglia persona
sia punito in lo exilio de tre anni, & più o meno secondo l'
arbitrio dell'officiale che procedera cõsiderata la qualita dell'offeso.

Hi de notte con clamori, & parole vituperose, o cantilene di
c) shoneste, o con fatti, o con bastoni, o con bruttura, o altra-
mente fata ingiuria considerabile alle porte o fenestre o cas-
se de persone honeste incorra oltra le pene ordinarie l'exilio de uno
anno, & de sei mesi se fussino metetrice.

Hi in su le feste & balli fara appensatamente, anchor senza
c) arme rumore & contesa, di modo che ne venghi perturba-
ta la festa o il ballo senza offesa di alcuno in la persona in-
corra la pena de sei mesi di exilio. Et chi in tali luochi offendera al-
cuno in la persona sia punito oltra le pene ordinarie, quando non
siano corporale in la pena dello exilio per breue o longo tempo se
condo l'arbitrio dell'Officiale che procedera considerata la quali-
ta dell'offendente, & dello offeso, & del luoco.

Hi fara catalcata conuenticula, o intitamento, & adunan-
c) za de gente armata, o per male effetto & prohibito intro-
durra in la citta Foresteri, o al tempo del rumore correra
con arme et con gente a casa delli principali sia punito secondo la
forma delli statuti. Et dove in vn de tali casi non fuisse pena corpo-
rale, incorra oltra le pene statutarie anchora la pena dell'exilio de
tre anni, & il numero prohibito nel presente capitolo se intenda da
otto in su.

Velli che saranno auttori & principali di commettere sedi-
zione, o di fare tumulto publico, o di sulleuare il populo, o
di radunar gente cõtra il tuperiore, negando l'obedientia, de-
fatto & de propria temerita, o di affaltare appensatamente con ge-
te armata la Corte, se intendano de hauer leto la Maesta del Prin-
cipio, & fatto contra il suo stato, & incorrano la pena dell'ultimo
supplicio, & de cõfiscatione delli beni, & quelli che nō fussino aut-
tori & principali siano puniti in exilio, & in pene pecuniarie secon-

dol l'arbitrio dell'officiale che procedera cõsiderate le circonfusione
che se han da cõsiderare, & se possi procedere co' la mano regia ab
breuiata & omilla qualunq' alia judiciale. Ne se intenda per il pre-
sente capitolo prohibito il poter recorrere con modestia, & senza
arme, & senza radunata de gente alli Signori Antianii & consiglio
per ogni grauameto che se pretendessi esser fatto dalli Officiali al
publico o priuato.

He la nuova prouisione o vero statuto della Magnifica cõ
munica di Patma cõtra quelli che offendessino, o inguias-
sino li Signori Antianii, Cõfeglieri, & Agenti de essa cõmu-
nita confirmato dal Rereditissimo Legato passato et eseso a tutti
li Officiali della santa sede Apostolica le osservi inuiolabilmente, et
compreda anchor la persona dell'Auditore, del Podesta, et del Ba-
rigello, et cosi se intenda essere declarato, et bisognado de nuovo sta-
tuto.

Hi impedita l'executione civile, o criminali pecuniarie sen-
za arme, et senza tumulto, et senza offensione delle persone
de li executori sia punito secodo la forma de li statuti. Chi
impedita co' arme, o con tumulto, o con effensione delle persone del
li executori, o in qualunq' modo scientemente, le criminali corpo-
rali sia punito in l'hauere, & i la persona, secondo l'arbitrio del ma-
gistrato che procedera cõsiderare le qualita che se han da cõsiderare.

Hi scientemente recettara rebelli, & condenati, & bâditi, &
publicati per homicidio, o per altro delitto in la pena dell'
ultimo supplicio incorra la pena della pedita Bolla de
Clemente, o dellli Statuti, secondo che parera all'Officiale procede-
re considerate le qualita del recettato e del recettante.

Ica il recettare dellli altri Banditi se osservi la Forma dellli
Statuti.

He le pene de quelli che se farâno ragione da se stessi, o tur-
barâno alcuno in la possessione dellli beni se intendano re-
dute alla disposizione dellli Statuti.

He similmente le pene de quelli che giocarâno se intendano
re dute alla disposizione dellli Statuti, & non se intenda prohibi-
bito il giocare le non in le Bollette, Tauerne, Hostarie, Bas-
tarrarie, Piazze, & Luoghi publici.

He la pena dellli Maestrali & Cõsuli che non denunciarâ,
no gli delitti sia reduta alla pena dellli statuti, & de piu gi-
orni dieci di carcere per ciascheduna volta che cõtrauenisti-
no. Et la pena dellli Medici, & Barbieri (dalla quale se intendano
essere exceptuati i Phisici) sia doi scudi per ciascheduna volta.

He il bando de andate la Notte fuora senza Lume se inten-